

Impugnazione proposta il 27 novembre 2017 da Anastasia-Soultana Gaki avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2017, causa T-366/16, Gaki / Europol

(Causa C-671/17 P)

(2018/C 249/04)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Anastasia-Soultana Gaki (rappresentante: G. Keisers, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto alla criminalità (Europol)

Con ordinanza del 7 giugno 2018, la Corte di giustizia dell'Unione europea (Decima Sezione) ha respinto l'impugnazione, dichiarandola in parte manifestamente infondata e in parte manifestamente irricevibile e ha deciso che la ricorrente debba sopportare le proprie spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 9 gennaio 2018 — Finnair PLC / Igor Turtschin e a.

(Causa C-15/18)

(2018/C 249/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Resistente: Finnair PLC

Ricorrenti: Igor Turtschin, Evgeniya Turtschina, Leon Turtschin

Con ordinanza della Corte del 6 giugno 2018 è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo

Impugnazione proposta il 27 marzo 2018 dalla Deichmann SE avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 17 gennaio 2018, causa T-68/16, Deichmann SE / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-223/18 P)

(2018/C 249/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Deichmann SE (rappresentante: C. Onken, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale; Munich, SL

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2018 nella causa T-68/17;

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUPO del 4 dicembre 2015 nella causa R 2345/2014-4;
- in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale dell'Unione europea;
- condannare il convenuto e l'interveniente a sopportare le spese dei procedimenti in primo grado e in appello.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola gli articoli 51, paragrafo 1, lettera a), e 15, paragrafo 1, del regolamento sul marchio comunitario (divenuti articoli 58, paragrafo 1, lettera a), e 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea; in prosieguo: il «RMUE») sotto vari aspetti. In particolare il Tribunale non ha determinato correttamente il significato dell'espressione «il marchio» contenuta negli articoli 51, paragrafo 1, lettera a), e 15, paragrafo 1, del regolamento sul marchio comunitario.

- (1) In primo luogo, il Tribunale ha mal valutato l'importanza e le conseguenze giuridiche della determinazione del tipo di marchio interessato. Ha erroneamente ritenuto irrilevante il fatto che il marchio controverso fosse qualificato come marchio figurativo o come marchio di posizione. In realtà, tuttavia, la distinzione fra i diversi tipi di marchio influisce notevolmente sul loro oggetto e sul modo in cui essi sono utilizzati. L'uso del marchio controverso come marchio figurativo sarebbe considerevolmente diverso da quello che se ne farebbe se si trattasse di un marchio di posizione.
- (2) In secondo luogo, il Tribunale non ha determinato correttamente l'oggetto del marchio controverso, al contrario ha considerato e trattato tale marchio come un marchio di posizione. Il marchio controverso è un marchio figurativo, poiché è stato richiesto e registrato come marchio figurativo e non sono state inserite né una descrizione né una dichiarazione di rinuncia che suggerissero altrimenti. Il mero impiego di linee tratteggiate non può trasformare un marchio figurativo in un marchio di posizione.
- (3) Di conseguenza, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la Munich SL abbia dimostrato un uso effettivo del proprio marchio comprovando la vendita di calzature sul lato delle quali erano applicate due linee incrociate. Questo tipo di uso poteva essere idoneo a dimostrare l'uso di un marchio di posizione, ma non l'uso di un marchio figurativo come quello controverso.

⁽¹⁾ GU 2017, L 154, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Tirol (Austria) il 30 marzo 2018 — PI

(Causa C-230/18)

(2018/C 249/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Tirol

Parti

Ricorrente: PI

Autorità resistente: Landespolizeidirektion Tirol

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 15, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), ai sensi del quale ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro, debba essere inteso nel senso che osti a una normativa nazionale che consente, come l'articolo 19, paragrafo 3, del Tiroler Landespolizeigesetz, LGBL. n. 60/1976, da ultimo modificato dalla legge LGBL. n. 56/2017, che gli organi di un'autorità amministrativa possano disporre, anche senza previo procedimento amministrativo, provvedimenti diretti, quali, segnatamente, la chiusura di un'attività decisa sul posto, seppure non si tratti di provvedimenti meramente temporanei.